

Regolamento sulle Prestazioni Sanitarie di Fondo Est per i coniugi (matrimonio, unioni civili) e conviventi di fatto fiscalmente a carico.

Art. 1 - Ambito di applicazione e decorrenza

A decorrere dal **1° giugno 2026**, Fondo Est estenderà l'accesso gratuito ad alcune prestazioni sanitarie in favore dei **coniugi fiscalmente a carico**, o dei **conviventi di fatto** il cui reddito non superi 2.840,51 euro, delle lavoratrici e dei lavoratori regolarmente iscritti.

Art. 2 - Definizione di coniuge/convivente di fatto fiscalmente a carico

Ai fini del presente regolamento, per "**coniuge fiscalmente a carico**" si intende il **soggetto legato all'iscritto da vincolo matrimoniale o unione civile** che risulti fiscalmente a carico della lavoratrice o del lavoratore iscritto al Fondo (di seguito definito "caponucleo"). Allo stesso modo è considerato "**fiscalmente a carico**" il **soggetto legato da convivenza di fatto** - ossia "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" ai sensi della legge 76 del 2016, art. 1, c. 36, il cui reddito non superi 2.840,51 euro - **all'iscritta o all'iscritto** al Fondo (di seguito definito "caponucleo").

Art. 3 - Censimento e procedure di iscrizione

Per attivare le prestazioni sanitarie il caponucleo è tenuto a effettuare **annualmente** il censimento on line tramite la propria Area riservata.

La procedura sarà disponibile a partire dal **1° aprile 2026**.

Per gli anni successivi, il censimento dovrà essere rinnovato obbligatoriamente tra il 1° aprile e il 31 maggio.

In assenza di rinnovo entro tali termini, la copertura sanitaria verrà sospesa e le prestazioni potranno essere riattivate solo a partire dal mese di avvenuta trasmissione e validazione della documentazione, senza possibilità di recupero del periodo pregresso.

Il caponucleo, accedendo alla propria Area riservata, dovrà inserire tutti i dati anagrafici richiesti e caricare la documentazione comprovante lo stato di "familiare a carico".

Art. 4 - Documentazione fiscale richiesta per coniugi uniti in matrimonio o unione civile

Il caponucleo è tenuto a caricare uno dei seguenti documenti, riferiti ai redditi dell'anno solare precedente:

- ◆ **Certificazione Unica (CU):** esclusivamente il prospetto "Familiari a carico";
- ◆ **Dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello redditi persone fisiche):** esclusivamente il prospetto "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico".

In via del tutto eccezionale e residuale, previa valutazione e autorizzazione del Fondo, qualora la documentazione fiscale non sia ancora disponibile al momento della registrazione, si potrà utilizzare la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione)**. Il caponucleo dovrà comunque inserire uno dei documenti richiesti appena in suo possesso. In ogni caso l'autocertificazione non potrà essere utilizzata per più di una volta, a meno che questa non sia stata sostituita, nei tempi previsti, da uno dei summenzionati documenti fiscali.

Art. 5 - Documentazione anagrafica e fiscale richiesta per conviventi di fatto (L. 76/2016)

Il caponucleo è tenuto a caricare il **certificato di stato di famiglia con indicazione di convivenza di fatto dal quale si evinca chiaramente che la persona che si vuole iscrivere sia un "convivente di fatto" come previsto dall'art. 1 (c. 36-37) della Legge 76/2016 e successive modifiche e/o integrazioni**. Il caponucleo dovrà inoltre caricare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) a firma della propria convivente o del proprio convivente nella quale dichiarare di non aver percepito redditi nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) o comunque che il reddito complessivo lordo annuo non ha superato 2.840,51 euro, allegando anche il proprio documento di riconoscimento in corso di validità**.

Art. 6 - Validazione e modifiche del censimento

L'attivazione della copertura sanitaria è subordinata alla verifica positiva della documentazione da parte del Fondo. Eventuali anomalie (ad esempio: documento illeggibile o discrepanze nel codice fiscale), verranno comunicate tramite e-mail per la necessaria rettifica.

È possibile modificare i dati inseriti in qualsiasi momento.

Art. 7 - Controlli e sanzioni sulla documentazione

La documentazione inviata sarà soggetta a controlli mirati alla verifica della coerenza dei dati forniti.

Fondo Est si riserva, in caso di dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione non veritiera, di procedere:

- ◆ alla segnalazione immediata agli enti competenti;
- ◆ alla sospensione o revoca immediata dell'eventuale copertura attivata irregolarmente.

Art. 8 - Copertura sanitaria: decorrenza e durata

La copertura sanitaria del coniuge o del convivente **decorre dal momento della sua validazione e seguirà quella del caponucleo**, ovvero della lavoratrice o del lavoratore iscritto e regolarmente in copertura a Fondo Est. Conseguentemente, in caso di sospensione del rapporto lavorativo del caponucleo (es. aspettativa) o di sua cessazione, oppure in caso di omissione contributiva o irregolarità nei pagamenti da parte dell'azienda, la copertura sanitaria per il coniuge o il convivente non sarà più attiva.

Inoltre, il diritto alle prestazioni cessa qualora il coniuge o il convivente non risulti più fiscalmente a carico.

Per l'anno 2026 le coperture saranno attive dal 1° giugno al 31 maggio 2027 e lo stesso arco temporale sarà utilizzato negli anni successivi.

Art. 9 - Accesso alle prestazioni e rimborsi

A partire dal 1° giugno 2026, il coniuge o il convivente il cui censimento sia stato ritenuto valido, dovrà attivare la propria Area riservata sul portale di Fondo Est, distinta da quella del caponucleo, dalla quale potrà prenotare prestazioni o richiedere rimborsi. La copertura sanitaria, salvo eccezioni, sarà valida fino al 31 maggio 2027.

Per gli anni successivi si veda l'art. 3.

Qualora, nel corso dell'anno, il coniuge o il convivente fiscalmente a carico intraprenda un'attività lavorativa che comporti l'iscrizione a Fondo Est, le tutele in qualità di "familiare" verranno sospese in favore di quelle previste per i lavoratori iscritti.

Tali prestazioni saranno riattivate — previa nuova validazione del censimento — nel caso in cui il coniuge o il convivente perda l'impiego e quindi torni a carico o qualora il reddito percepito durante tale periodo non superi i limiti di legge.